REGOLAMENTO (CE) N. 1490/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 659/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione [2], in particolare gli articoli 30, paragrafo 6, 48 e 57,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1946/97 [4], sono state adottate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre prevedere i requisiti minimi per prodotti destinati al ritiro per i quali non esistono norme comunitarie di commercializzazione;

considerando che i pomodori prodotti nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 ottobre devono essere conformi alla norma di commercializzazione e rispettare quindi le disposizioni in materia di condizionamento, date le particolari condizioni di raccolta e di produzione del prodotto;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri possono stabilire il livello massimo dell'integrazione all'indennità comunitaria di ritiro; che tuttavia, a norma di tale articolo, il cumulo dell'indennità comunitaria di ritiro e dell'integrazione non può superare i limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996; che occorre stabilire i criteri per la fissazione dell'integrazione suddetta, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti dal mercato continui ad essere uno strumento di stabilizzazione del mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;

consideando che, nel caso dei pomodori destinati alla trasformazione, l'indennità comunitaria di ritiro cumulata all'eventuale integrazione fissata dagli Stati membri non può superare il prezzo minimo di trasformazione fissato per la campagna di cui trattasi, onde evitare che il ritiro dei pomodori costituisca un'alternativa alla loro trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96, i produttori che non fanno parte di alcuna organizzazione di produttori possono beneficiare del regime di intervento attraverso le organizzazioni di produttori; che è necessario prevedere la possibilità di adottare a livello nazionale, se necessario, misure intese a garantire l'applicazione effettiva di tali disposizioni;

considerando che, ai fini della distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato, è necessario assimilare agli istituti a tal fine previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96 gli istituti a finalità sociale, gli istituti scolastici e sanitari;

considerando che, in occasione delle operazioni di distribuzione gratuita nei paesi terzi, gli Stati membri devono presentare il relativo progetto alla Commissione; che nel progetto deve figurare l'accordo dei paesi terzi interessati; che, in caso di trasporto marittimo, è necessario applicare il coefficiente di 0,6 alle spese di trasporto che possono essere finanziate dalla Commissione;

considerando che è opportuno prorogare fino alla campagna 2000/2001 le disposizioni previste dall'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 659/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 659/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora siano state adottate norme in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prodotti ritirati dal mercato devono essere conformi a tali norme, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione del prodotto e alle indicazioni esterne. Possono essere ritirati prodotti di ogni calibro, a condizione che sia rispettato il calibro minimo della categoria II.

Tuttavia, i pomodori ritirati nel periodo dal 16 luglio al 15 ottobre devono essere conformi alla norma di commercializzazione fissata dal regolamento (CEE) n. 778/83.»

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.
[3] GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 22.
[4] GU L 274 del 7. 10. 1997, pag. 4.

2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Qualora non siano state adottate norme di commercializzazione in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, devono essere rispettati i requisiti minimi figuranti nell'allegato VII. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari ai suddetti requisiti minimi.»

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Salvo il disposto dell'articolo 2 del presente regolamento, per il pagamento della compensazione di ritiro dei prodotti che non figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché per la concessione di un importo integrativo dell'indennità comunitaria di ritiro, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2200/96, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 411/97.

2. I prezzi massimi applicabili per la campagna 1995/1996 e i massimali dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro che devono rispettare gli Stati membri che applicano l'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 figurano nell'allegato VIII.

3. Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, fissano un massimale dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro tengono conto dei seguenti fattori:

— i ritiri costituiscono uno strumento di stabilizzazione, a breve termine, dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi;

— i ritiri non devono in alcun caso costituire uno sbocco di sostituzione al mercato;

— i ritiri non devono perturbare la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Un mese prima dell'inizio della campagna, gli Stati membri comunicano i massimali dell'integrazione fissati per ciascun prodotto di cui all'allegato II.

Per il caso particolare dei pomodori destinati alla trasformazione, l'integrazione deve essere fissata ad un livello tale per cui la somma dell'indennità comunitaria di ritiro e dell'integrazione stessa non superi il prezzo minimo di trasformazione fissato per la stessa campagna in applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96.»

4) — All'articolo 8, paragrafo 1, il testo del terzo e del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le organizzazioni dei produttori attestano per iscritto la conformità dei prodotti ritirati alle norme vigenti, qualora esse siano state adottate in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, o, in assenza di norme, ai requisiti minimi fissati nell'allegato VII.

Le organizzazioni di produttori notificano alle competenti autorità nazionali le disposizioni adottate, conformemente alla disciplina nazionale di cui all'articolo 10, per garantire il rispetto dell'ambiente in occasione delle operazioni di ritiro.»

— All'articolo 8, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) al più tardi un mese dopo l'inizio di ogni campagna, una stima delle superfici coltivate, per ciascun prodotto di cui all'allegato II e, se del caso, per varietà.»

— All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Gli Stati membri adottano, se del caso, le misure intese a garantire ai produttori non aderenti ad organizzazioni di produttori l'effettiva possibilità di beneficiare del regime di intervento previsto all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96.»

5) All'articolo 12, dopo i termini «lettera a)» sono inseriti i termini «e lettera b)» ed è aggiunto il seguente comma:

«Sono assimilati a tali istituti le case di riposo, gli asili, gli istituti psichiatrici ed altri istituti sanitari, scolastici o a finalità sociale.»

6) All'articolo 14, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti relativi a ciascuna operazione, indicando:

— il nome delle organizzazioni di produttori che ritirano i prodotti;

— il volume previsto per la distribuzione;

— il nome degli enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro e responsabili dell'operazione;

— il contenuto dei contratti di cui all'articolo 16, paragrafo 4;

— il nome degli enti caritativi responsabili della distribuzione nei paesi terzi;

— l'accordo dei paesi terzi interessati;

— i mezzi di trasporto da utilizzare.

Dopo che l'operazione è stata autorizzata dalla Commissione, gli Stati membri le trasmettono copia della notifica fatta al Comitato per la collocazione delle eccedenze dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

Tenuto conto delle garanzie di buon fine e in funzione della situazione del mercato, la Commissione decide, caso per caso, se è opportuno autorizzare l'esecuzione dell'operazione.

Al termine di ogni operazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che figurano nell'allegato VI. Su sua richiesta, essi informano la Commissione dello svolgimento dell'operazione nei paesi terzi.»

7) All'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il seguente testo:

«In caso di trasporto marittimo, la Commissione fissa le spese di trasporto che possono essere finanziate in funzione delle spese reali del trasporto e della distanza. La compensazione così stabilita non può superare le spese che si dovrebbero sostenere per un trasporto terrestre sul tragitto più corto tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita. Agli importi di cui all'allegato V, punto 1, si applica un coefficiente correttore di 0,6.»

8) All'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari,».

9) All'articolo 15 bis, i termini «Per la campagna 1997/1998:» sono sostituiti dai termini «Fino alla campagna 2000/2001.»

10) All'articolo 16, paragrafo 6, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari.»

11) Sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO VII

REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI DESTINATI ALL'INTERVENTO

1. I prodotti destinati all'intervento devono essere:
   — interi;
   — sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o da alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
   — puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
   — praticamente esenti da parassiti e da attacchi di parassiti;
   — privi di umidità esterna anormale;
   — privi di odore e/o sapore estranei.
2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e aver raggiunto un grado di maturazione sufficiente, in funzione della loro natura.
3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale.

ALLEGATO VIII

PREZZI MASSIMI APPLICABILI ALLA CAMPAGNA 1995/1996 E MASSIMALI DELL'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ COMUNITARIA DI RITIRO

(in ecu/100 kg)

Prodotto	Prezzi massimi campagna 1995/1996	Massimali					
		Campagna 1997/1998	Campagna 1998/1999	Campagna 1999/2000	Campagna 2000/2001	Campagna 2001/2002	A partire dalla campagna 2002/2003
Pomodori	12,84	6,40	6,72	7,04	7,37	7,69	8,01
Cavolfiori	13,51	4,17	4,64	5,10	5,57	6,04	6,50
Mele	15,04	4,35	4,73	5,10	5,48	5,86	6,23
Uva	15,45	4,76	5,29	5,83	6,36	6,90	7,43
Albicocche	23,36	4,46	5,41	6,35	7,30	8,24	9,19
Pesche noce	25,43	8,04	8,91	9,78	10,65	11,52	12,39
Pesche	22,53	7,88	8,61	9,35	10,08	10,81	11,54
Pere	14,83	4,65	5,01	5,37	5,73	6,09	6,44
Melanzane	7,62	2,33	2,59	2,86	3,12	3,39	3,65
Arance	15,85	1,52	1,59	1,65	1,72	1,78	1,85
Mandarini	17,48	1,33	1,96	2,59	3,22	3,85	4,48
Clementine	13,70	0,96	0,91	0,86	0,80	0,75	0,70
Satsuma	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limoni	17,26	3,89	3,96	4,04	4,11	4,19	4,26»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione